

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025)

CAPO I Disposizioni finanziarie

Art. 1 (Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2025-2027, denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2 (Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2025/2027 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 3 (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali", di cui all'Allegato 2 alla presente legge.
2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 4 (Disposizioni in materia di finanziamento di ulteriori interventi di particolare rilevanza)

1. Le risorse eventualmente rese disponibili in virtù dell'inserimento, nell'ambito della programmazione nazionale e comunitaria, di alcuni degli interventi già oggetto di finanziamento a valere su risorse regionali, potranno essere destinate prioritariamente all'incremento delle dotazioni degli stanziamenti riferibili a spese obbligatorie e non obbligatorie ritenute di particolare rilevanza nel triennio oggetto di programmazione.
2. Con successivi provvedimenti normativi, da adottarsi all'esito dell'eventuale inserimento degli interventi interessati nell'ambito della menzionata programmazione nazionale e comunitaria, si provvederà all'adozione delle connesse variazioni di bilancio.

Art. 5

(Contributo alla finanza pubblica da parte degli Enti Territoriali)

1. In base alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea, secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, secondo un riparto effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di auto coordinamento tra le regioni, formalizzato nei termini ivi previsti.
3. Nelle more del perfezionamento dell'iter sopra menzionato, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, è accantonata prudenzialmente una somma pari ad euro 8.850.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, fatti salvi i successivi adeguamenti dello stanziamento di che trattasi, ricorrendone le condizioni.

Art. 6

(Indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica)

1. Al fine di assolvere, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), il fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti) è finanziato altresì per il triennio 2025-2027 per l'importo annuo di euro 11.075.000,00, da fronteggiare con l'apposito stanziamento di cui a Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

CAPO II

Ulteriori disposizioni

Art. 7

(Iniziative ed eventi in ambito sportivo)

1. Al fine di promuovere lo sport quale fondamentale strumento di coesione sociale e di volano economico per l'intero territorio, la Regione Abruzzo sostiene le importanti iniziative e gli eventi di particolare rilevanza di seguito indicati, assegnando per

l'annualità 2025 un contributo per ciascuno degli interventi in menzione, da stanziare su specifici capitoli di nuova istituzione nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa e precisamente:

- a) UCI Coppa del mondo para olimpica ciclismo euro 200.000,00;
- b) Giro d'Abruzzo Categoria juniores 2025 euro 60.000,00;
- c) FIRA SpA - Tappa Abruzzo Tirreno-Adriatica euro 120.000,00.

Art. 8

(Contributo straordinario per realizzazione manifestazione
in materia agroalimentare "Marsicaland")

1. Allo scopo di sostenere la realizzazione dell'importante evento in ambito agroalimentare, per lo sviluppo e la crescita del territorio, oltre che per la valorizzazione dei prodotti locali, "Festival diffuso dell'agroalimentare" denominato Marsicaland, per l'esercizio 2025 la Regione Abruzzo stanZIA un contributo pari ad euro 70.000,00 in favore dell'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP), di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), in qualità di soggetto attuatore dell'intervento ed in funzione del protocollo di intesa sottoscritto tra le parti nel 2023, su apposito capitolo di nuova istituzione nell'ambito di Missione 16, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

Art. 9

(Iniziative ed eventi in ambito turistico)

1. Al fine di promuovere il turismo quale fondamentale strumento di coesione sociale e di promozione socio-economica dell'intero territorio, la Regione Abruzzo partecipa agli eventi di particolare rilevanza di seguito indicati, prevedendo a tal fine lo stanziamento nell'esercizio 2025 delle necessarie risorse su specifici capitoli di nuova istituzione nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1 della spesa e precisamente:
 - a) partecipazione ad eventi fieristici in ambito turistico nazionali ed internazionali: euro 500.000,00;
 - b) Raduno regionale ANA – Sezione Abruzzo: euro 20.000,00.

Art. 10

(Affidamento in house servizi Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo)

1. Al fine di consentire l'affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira SpA da parte del Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo, è autorizzata la iscrizione di ulteriori risorse per l'importo di euro 800.000,00, nello stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

Art. 11

(Realizzazione Sede Unica Regione Abruzzo in Pescara)

1. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria degli interventi volti alla realizzazione dell'immobile da adibire a Sede Unica della Regione Abruzzo in Pescara, nell'esercizio 2025 l'Ente potrà autorizzare il ricorso all'indebitamento, nei termini che verranno definiti con successivo provvedimento

normativo e ciò previa puntuale quantificazione dei connessi oneri ed in presenza delle condizioni di legge.

Art. 12

(Partecipazione della Regione alla Fondazione Genti d'Abruzzo - ONLUS)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale, riconosce l'importanza della Fondazione Genti d'Abruzzo - ONLUS, di seguito denominata Fondazione, alla quale partecipa quale ente fondatore ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione contribuisce al sostegno della Fondazione attraverso la concessione alla medesima di un contributo annuale pari ad euro 30.000,00.

Art. 13

(Finanziamento leggi regionali in ambito culturale)

1. Per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, è autorizzato il finanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per gli importi indicati nella seguente tabella:

leggi regionali da finanziare	2025	2026	2027
Art. 20, L.R. 16/2020 - Notte dei Serpenti, Transumanza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Tutela delle Minoranze Linguistiche - art. 8, L.R. 23/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Festival Dannunziano - L.R. 20/2019	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Progetti valorizzazione patrimonio medievale - L.R. 19/2020	100.000,00	100.000,00	100.000,00

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti appositamente allocati nell'ambito di Titolo 1, Missione 05, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 14

(Disposizioni per realizzazione degli interventi in conto investimento)

1. Al finanziamento delle maggiori dotazioni necessarie per la realizzazione degli interventi in conto investimento a valere sul triennio 2025-2027, per l'importo di euro 1.050.000,00, provvede direttamente il Consiglio regionale con le risorse rese disponibili per il corrispondente ammontare.
2. Relativamente all'esercizio 2027, le maggiori dotazioni rese disponibili, pari ad euro 830.000,00, confluiscono nella parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio regionale.

Art. 15

(Contributo in favore del Convitto Nazionale "M. Delfico")

1. La Regione Abruzzo, per l'anno 2025, riconosce al Convitto Nazionale "M. Delfico" un contributo di euro 320.000,00 per far fronte ai maggiori oneri per il vitto e l'alloggio dei convittori e del personale educativo, derivanti dal provvedimento di sequestro

preventivo dell'immobile di proprietà disposto con Ordinanza del Tribunale di Teramo notificata in data 3.10.2024.

Art. 16

(Contributo in favore dell'Organizzazione di Volontariato - Vittoria La Città dei Ragazzi Vittoria ETS per il progetto psicoeducativo di inclusione sociale attivato nel Centro diurno di Alanno (Pe))

1. Allo scopo di sostenere la valenza del progetto psicoeducativo di inclusione sociale attivato nel Centro diurno di Alanno (Pe) che ha finalità di inclusione sociale/riabilitativo/abilitativo, nell'ambito di Missione 12, Programma 04, Titolo 1 dello stato generale della spesa del bilancio regionale di previsione 2025-2027, è autorizzata l'iscrizione di specifico stanziamento volto al riconoscimento di un contributo straordinario in favore dell'Organizzazione di Volontariato - Vittoria La Città dei Ragazzi Vittoria ETS di importo pari ad euro 80.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 17

(Copertura finanziaria della l.r. 44/2016)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri relativi all'aiuto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni), per l'esercizio 2025, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di euro 60.000,00, appositamente allocato nell'ambito di Missione 14, Programma 05, Titolo 1 dello stato generale della spesa.

Art. 18

(Interventi ed iniziative di particolare rilevanza in ambito regionale)

1. Per il finanziamento di interventi e di iniziative di particolare rilevanza per il territorio regionale di cui al comma 2, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2025, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento di interventi di particolare rilevanza in ambito regionale" di importo complessivo pari ad euro 5.600.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per il menzionato ammontare complessivo di euro 5.600.000,00, al finanziamento dei seguenti interventi ed iniziative ritenuti prioritari dall'Amministrazione:

a) Interventi regionali per la vita indipendente ex L.R. 57/2012	euro 1.000.000,00
b) Contributo Giubileo 2025	euro 190.000,00
c) Sostegno marineria abruzzese per mancato dragaggio porti	euro 200.000,00
d) Contributo celebrazione premio Flaiano - L.R. 17/2023	euro 60.000,00
e) Contributo iniziative per il sostegno dei Comuni candidati a Capitale della cultura e dell'arte contemporanea	euro 200.000,00
f) Sostegno ai Consorzi di bonifica per incremento costi energia	euro 1.200.000,00
g) Contributo Comune di Caramanico per area crisi turismo termale	euro 100.000,00
h) contributo Comuni bacino sciistico Maielletta viabilità - L.R. 59/2023	euro 30.000,00
i) Contributo al Club Alpino Italiano	euro 10.000,00
j) Scorrimento graduatoria riqualificazione sistema funiviario L.R. 44/2004	euro 600.000,00

k) Oneri progettazione Palazzo Portoghesi	euro 100.000,00
l) Contributo trasporto ferroviario intermodale e tradizionale L.R. 14/2020	euro 150.000,00
m) Contributo straordinario ARAP per manutenzione depuratori	euro 200.000,00
n) Contributi per danni causati da fauna selvatica	euro 200.000,00
o) Contributo Parco Regionale Sirente-Velino per danni causati da fauna selvatica	euro 100.000,00
p) Contributo Osservatorio di cui all'art. 10-bis, L.R. 40/2004	euro 20.000,00
q) Contributo TUA Abruzzo Spa attività formative professionalizzanti	euro 200.000,00
r) Contributo costituzione fondo per sostenere il pagamento della tassa automobilistica da parte dei residenti nei Comuni collocati nelle aree interne	euro 1.000.000,00
s) Contributo festival diffuso "Concerti delle Abazie"	euro 40.000,00

3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 5.600.000,00.

Art. 19

(Istituzione Fondo per esperti esterni Comitato Etico Territoriale della Regione Abruzzo - CETRA)

1. Al fine di provvedere all'integrazione del Comitato Etico Territoriale della Regione Abruzzo, istituito con D.G.R. n. 325/2021 e successive modifiche, con gli esperti esterni richiesti per la formulazione del parere sulle richieste di suicidio medicalmente assistito, è istituito un fondo triennale di euro 20.000,00 da utilizzare per la corresponsione di un gettone di presenza omnicomprensivo agli esperti esterni per la partecipazione alle sedute necessarie alla formulazione del parere da rendere all'Azienda Sanitaria Locale che ne faccia richiesta in merito alle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito.

Art. 20

(Norme finanziarie per il sostegno alle attività di internazionalizzazione delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi)

1. Al fine di garantire il rilancio delle attività produttive delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi, la Regione Abruzzo sostiene e promuove la partecipazione attiva delle predette imprese sui mercati internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo destina le economie regionali libere rinvenienti dalla gestione conclusa dell'Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo "Abruzzo 2015" al sostegno delle attività di promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi di ogni filiera e dei distretti industriali abruzzesi, nonché al miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa e della struttura fieristica, curandone la diffusione e l'informazione.

Art. 21

(Sostegno alle imprese del commercio su area pubblica
e abrogazione dell'art. 15 della l.r. 24/2024)

1. La Regione Abruzzo intende supportare, anche nell'ottica di un accrescimento della attrattività turistica e commerciale del territorio e di un rilancio dell'economia urbana, la riqualificazione delle imprese operanti nel settore del commercio su area pubblica, come disciplinato dal Titolo VII della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio).
2. Per le finalità di cui al comma 1, parte delle somme recuperate dagli strumenti finanziari gestiti dalla Fi.R.A. s.p.a. sono destinate a supportare gli investimenti e favorire l'ammodernamento delle dotazioni delle imprese operanti nel settore del commercio ambulante attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica.
3. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. L'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24 (Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria) è abrogato.

Art. 22

(Accantonamento per interventi normativi in itinere)

1. Nell'ambito dell'apposito Fondo stanziato ex articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono stanziate ulteriori risorse per l'ammontare complessivo di euro 16.360.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 5.815.000,00 e di euro 5.810.000,00 rispettivamente per gli esercizi 2026 e 2027, da destinare al finanziamento di interventi normativi in itinere ed in particolare, quanto al solo esercizio 2025, alla copertura del potenziale disavanzo registrato al 31 dicembre 2024 dal Servizio Sanitario Regionale per l'ammontare di euro 10.000.000,00, oltre che ad interventi triennali in materia di trasporto aereo regionale, salvo ulteriori esigenze.

Art. 23

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali
e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui al presente articolo, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2025, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", per un importo complessivo pari ad euro 12.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per il menzionato ammontare complessivo di euro 12.000.000,00, al finanziamento di interventi ritenuti prioritari dalla Amministrazione nei seguenti ambiti:
 - a) Sostegno agli Enti locali, euro 9.000.000,00;
 - b) Contributi ad Associazioni sociali, euro 1.000.000,00;
 - c) Contributi nel settore della cultura, euro 1.000.000,00;

- d) Contributi nel campo dello sport, euro 1.000.000,00.
3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 12.000.000,00, da stanziare con successivi provvedimenti.

Art. 24

(Proroghe urgenti e finanziamento dei progetti di vita indipendente)

1. (Integrazione all'art. 23 della l.r. 6/2024) All'articolo 23 della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. In attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale 21 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), nonché nelle more dell'acquisizione della piena capacità operativa dell'agenzia e dell'attuazione dell'atto di organizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge regionale, al fine di garantire pienamente l'esercizio delle funzioni di protezione civile, è autorizzato un ulteriore distacco, fino al 30 giugno 2025, del personale che ha comunicato la propria volontà di rimanere nei ruoli della Giunta regionale che non ha raggiunto i trentasei mesi di temporaneo impiego presso l'agenzia stessa."
2. (Modifica all'art. 1 della l.r. 20/2016) All'articolo 1, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione a partire dal 30 dicembre 2024.
4. (Progetti di vita indipendente) Gli stanziamenti di cui al capitolo 71681 nell'ambito della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 sono prioritariamente utilizzati per i progetti di vita indipendente ai sensi della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) di cui alla graduatoria vigente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Autorizzazione alla costituzione della Società in house "Abruzzo Sport e Salute")

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale e nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è autorizzata alla costituzione di una società di capitali, in house - providing, denominata "Abruzzo Sport e Salute", di seguito Società, per il perseguimento delle finalità istituzionali di sostegno e di promozione dello sport quale strumento di aggregazione, di benessere sociale, di prevenzione e di miglioramento della salute, mediante lo svolgimento prioritario di servizi di interesse generale in ambito sportivo, ivi inclusa la gestione degli impianti pubblici sportivi e/o finalizzati al benessere della persona, anche nell'ottica di valorizzazione del patrimonio pubblico.
2. Il capitale iniziale della Società è pari ad euro 50.000,00.
3. Alla Società possono partecipare capitali privati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 175/2016.

4. La Società è soggetta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione in materia di società in house ed in particolare a quelle di cui alla legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione) e al Disciplinare per il controllo analogo approvato con Deliberazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con propria deliberazione, lo schema di atto costitutivo e di statuto della Società.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione della Società.
7. Alla copertura degli oneri necessari per il versamento del capitale sociale minimo pari a euro 50.000,00, per le spese di costituzione pari a euro 10.000,00 e per il fondo di dotazione iniziale minimo pari a euro 150.000,00 si provvede con successivo provvedimento.
8. Il Dipartimento competente in materia cura gli adempimenti conseguenti all'attuazione della presente disposizione.

Art. 26

(Modifiche alla l.r. 64/1998)

1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al titolo della legge regionale le parole "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono sostituite dalle seguenti "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)";
 - b) le parole "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente", ovunque ricorrano nel testo di legge, sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale";
 - c) l'acronimo "A.R.T.A.", ovunque ricorra nel testo di legge, è sostituito dal seguente: "ARPA".
2. Ogni richiamo alla denominazione "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente" e all'acronimo "A.R.T.A." contenuto nelle leggi regionali si intende riferito alla denominazione: "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale" e all'acronimo "ARPA".

Art. 27

(Modifiche alla l.r. 7/2003)

1. Alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 7 dell'articolo 93 è sostituito dal seguente:

"7. Il regolamento prevede, altresì, che le concessioni di piccole e grandi derivazioni siano assistite da una garanzia per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La garanzia, il cui valore è pari a due annualità del canone di concessione, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, e la cui durata non è inferiore a quella della concessione di derivazione di acqua, può essere costituita:

- a) da un deposito cauzionale infruttifero da eseguire mediante bonifico bancario su apposito conto corrente indicato dal Servizio regionale competente in materia. Le somme di cui alla presente lettera sono introitate sul capitolo di entrata 61301/2, denominato "depositi cauzionali", Titolo 9, Tipologia 200, Categoria 04, collegato al capitolo di spesa 441301/4, denominato "restituzione depositi cauzionali", Missione 99, Programma 01, Titolo 7 del bilancio regionale;
- b) da una fideiussione bancaria o assicurativa che contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e l'impegno incondizionato del fideiussore a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'ente garantito anche in caso di opposizione del debitore.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), qualora il concessionario provveda direttamente al ripristino dei luoghi, il Servizio regionale competente in materia provvede alla restituzione dell'importo versato a titolo cauzionale.";

- b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il contratto di concessione prevede, altresì, adeguate ed indispensabili misure a cui è tenuto il concessionario dall'inizio della concessione, oltre la scadenza della stessa e fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. Il regolamento disciplina le misure di cui al presente comma secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo in considerazione le peculiarità e l'eventuale grado di pericolosità delle opere annesse alle singole derivazioni di acqua.".

2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento regionale 17 agosto 2023, n. 2/Reg (Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica) alle modifiche legislative apportate dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1 trovano diretta applicazione sia nei confronti dei futuri procedimenti di concessione sia nei confronti dei procedimenti di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 2, il Servizio regionale competente in materia determina l'importo e la durata della garanzia ed individua le misure di salvaguardia della incolumità pubblica avvalendosi dei criteri previsti dal regolamento regionale 2/2023 per quanto compatibili con le nuove disposizioni legislative.

Art. 28

(Modifiche alla l.r. 66/2012)

1. Alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "15 gennaio" sono sostituite dalle parole "31 gennaio";
 - b) dopo il comma 3 dell'articolo 24, è inserito il seguente:

"3-bis. Per i versamenti effettuati dopo il 31 gennaio dell'anno di convalida a cui si riferisce il tesserino, l'importo della tassa di cui al comma 1 è elevato ad euro 165,00.".

Art. 29

(Integrazione all'art. 3 della l.r. 32/2021)

1. All'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna), dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui il beneficiario del contributo di cui al comma 1 trasferisca la propria residenza, durante il periodo triennale di erogazione dello stesso, in un altro dei comuni aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, il medesimo contributo è confermato per tutta la durata del beneficio. La medesima disposizione si applica anche per l'assegno di natalità di cui all'articolo 2."

Art. 30

(Abrogazione dell'art. 33 della l.r. 24/2024)

1. L'articolo 33 (Finanziamento ai soggetti beneficiari dei contributi sul Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo) della l.r. 24/2024 è abrogato.

Art. 31

(Modifica all'art. 7 della l.r. 25/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente) le parole "Società Telepass S.p.a." sono sostituite da "Società Autostrade per l'Italia S.p.a."

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2025-2027.
2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti relativamente agli esercizi 2025 e 2026, sono rideterminate nei limiti degli importi stanziati nel biennio.

Art. 33

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 16/1 del 30.12.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/fb/lc